

# Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

**Circolare numero 34 del 15-02-2000**

*Direzione Centrale delle Prestazioni*

**Roma, 15/02/2000**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei ramo professionali*

*Al Coordinatore generale Medico legale  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 34**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*

*Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai membri del Consiglio  
di indirizzo e vigilanza*

*Al Presidente dei Comitati  
amministratori di fondi gestioni e casse  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Art. 42: Elevazione dei limiti di età e del requisito minimo contributivo per le pensioni di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.**

**SOMMARIO:** *Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Art. 42: Elevazione dei limiti di età e del requisito minimo contributivo per le pensioni di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 1999, n. 488

che all'art. 42 stabilisce nuovi requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Le nuove norme entrano in vigore , per espressa disposizione legislativa, a far tempo dal 1 .1.2000.

## 1) ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Il comma 2 dell'art. 42 della Legge 23.12.1999, n. 488 eleva a 68 anni il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo per il Clero. L'elevazione è prevista in forma graduale con effetto dal 1 gennaio 2000 in ragione di un anno ogni diciotto mesi, in modo da raggiungere il limite di età di 68 anni a far tempo dal 1 gennaio 2003.

I nuovi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia sono riportati nell'allegata tabella A.

Lo stesso comma 2 dell'art. 42 stabilisce, peraltro, che resta confermata l'età anagrafica di 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.

## 2) REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

### 2.1 - Criteri generali

Il comma 2 dell'art. 42 stabilisce inoltre l'elevazione del requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia a venti anni. Anche detta elevazione opera con gradualità in ragione di un anno ogni diciotto mesi a partire dal 1 gennaio 2000 in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1 .7.2013.

I nuovi requisiti contributivi sono riportati nell'allegata tabella B.

### 2.2 - Deroghe

Il comma 3 dell'art.42 dispone che in deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo previsto dalla previgente normativa per:

a) gli iscritti che, anteriormente alla data del 31.12.1999 siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'art.9 della legge 22 dicembre 1973,n. 903. Al riguardo si precisa che è sufficiente che la decorrenza dell'autorizzazione si collochi entro la citata data del 31

dicembre 1999, anche se non risultano versati contributi volontari entro la stessa data;

b) gli iscritti al Fondo che abbiano maturato al 31 dicembre 1999 un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra tale data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo richiesto dal comma 2 dell'art. 42 della legge n. 488/1999 nel mese di compimento dell'età pensionabile.

Per tali soggetti è confermato il requisito contributivo di 10 anni previsto dalla previgente normativa.

Per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera b) in sostanza, qualora la somma degli anni di contribuzione maturati dall'iscritto al Fondo al 31 dicembre 1999 e del periodo di calendario compreso tra il 1 gennaio 2000 ed il mese di compimento dell'età pensionabile sia inferiore al requisito contributivo richiesto in via generale nel mese di compimento dell'età pensionabile, il requisito contributivo rimane confermato in 10 anni.

Qualora invece la somma degli anni di contribuzione maturati dall'iscritto al Fondo al 31 dicembre 1999 e del periodo di calendario compreso tra il 1 gennaio 2000 ed il mese di compimento dell'età pensionabile sia pari o superiore al requisito contributivo richiesto nel mese di compimento dell'età pensionabile, il requisito richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia è quello vigente nel mese di compimento dell'età pensionabile.

### 2.3 - Requisiti nel periodo transitorio

Relativamente al periodo transitorio della nuova disciplina, il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia collegato al compimento dell'età fissata nella tabella A e del requisito contributivo richiesto nel mese di compimento dell'età pensionabile (salve le deroghe all'elevazione dei requisiti contributivi di cui al punto 2.2).

Per gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 1999, restano confermati i limiti di età e di contribuzione di cui all'art.11 della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

### 3) MODALITA' DI CALCOLO DELLE PENSIONI

Ai sensi dell'art.15 della legge n. 903/1973 l'importo delle pensioni a carico del Fondo in oggetto è costituito da una quota pari al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i primi dieci anni di contribuzione e, secondo quanto disposto dal 3 comma dello

stesso art.15, da una quota spettante per ogni anno eccedente il decimo.

Il successivo art.16 prevede che "qualora la domanda di pensione sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti, per le età superiori a 65 anni, nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972,n.485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria".

Il comma 2 dell'art. 42 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nello stabilire l'elevazione graduale dei requisiti di età e di contribuzione necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo, dispone che sono conseguentemente adeguati i requisiti di cui agli artt. 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903,previsti al fine della determinazione degli importi della pensione.

Ne consegue che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.488/1999, gli importi mensili delle pensioni a carico del Fondo sono costituiti da un importo pari al trattamento minimo in relazione ai requisiti minimi contributivi richiesti dalla nuova normativa, maggiorato di una quota mensile di cui al 3 comma dell'art. 15 della L. n. 903/1973, per ogni anno eccedente detto requisito minimo.

Nelle fattispecie di deroga all'elevazione del requisito contributivo previste dall'art.42, comma 3, della citata legge n. 488, la stessa norma dispone che la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto per la generalità degli iscritti dal comma 2 dell'articolo 42.

Si precisa che ai fini della determinazione dell'importo della pensione di cui all'art. 15 e dell'eventuale differimento previsto dall'art. 16 della citata legge n. 903/1973, occorre far riferimento al momento di insorgenza del diritto anche se nell'anno di decorrenza della pensione i requisiti di età e di contribuzione risultano modificati.

Le procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in conformità alle istruzioni contenute nella presente circolare verranno rilasciate entro il mese di marzo. .

IL DIRETTORE GENERALE

**Trizzino**

Allegato 1

TABELLA A

LIMITI DI ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA PREVISTI  
DALL'ART. 42 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI	ETA' RICHIESTA
DAL 1.1.2000 AL 30.6.2001	66
DAL 1.7.2001 AL 31.12.2002	67
DAL 1.1.2003	68

TABELLA B

REQUISITI CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PREVISTI  
DALL'ART. 42 DELLA LEGGE N. 488/1999.

RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI	ANNI DI CONTRIBUZIONE
DAL 1.1.2000 AL 30.06.2001	11
DAL 1.7.2001 AL 31.12.2002	12
DAL 1.1.2003 AL 30.06.2004	13
DAL 1.7.2004 AL 31.12.2005	14
DAL 1.1.2006 AL 30.06.2007	15
DAL 1.7.2007 AL 31.12.2008	16
DAL 1.1.2009 AL 30.06.2010	17
DAL 1.7.2010 AL 31.12.2011	18
DAL 1.1.2012 AL 30.06.2013	19
DAL 1.7.2013 IN POI	20